

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Elezione di secondo grado del Consiglio provinciale - Art. 14 della legge n. 53/1990 - Mancata ammissione alle consultazioni della lista del “Partito Democratico” - Perché l’autenticazione della sottoscrizione è stata effettuata al di fuori del territorio di competenza – Nullità - Potestà certificatoria dei consiglieri comunali nell’intero ambito provinciale - Non sussiste.

Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 527

“[...] la rilevata peculiarità, quanto ad elettorato attivo e passivo, del procedimento per l’elezione di secondo grado del Consiglio provinciale non soltanto non incide di per sé sulla portata del principio generale che impone ai fini certificatori la competenza territoriale del certificante, ma appare anzi escludere la invocata potestà certificatoria, ove si consideri lo specifico coinvolgimento, attivo e passivo, del consigliere comunale nell’agone elettorale di cui si discute; - diversamente opinando [...] si finirebbe ineluttabilmente a dover predicare l’attribuzione (invero praeter legem) di un’illimitata potestà certificatoria a tutti i consiglieri comunali nell’intero ambito provinciale, i quali però esauriscono, almeno in pratica, l’insieme soggettivo sia degli elettori sia dei potenziali eligendi: con il poco congruente corollario che a ognuno di costoro finirebbe con l’essere dato titolo ad autenticare tutte le firme (fors’anche la propria, ma certamente quella altrui su base di reciprocità), cosa che varrebbe pressoché quanto l’affermazione che ciascun candidato, o quantomeno ciascuna coppia di candidati, apponendo due firme in luogo di una possa autenticare la propria firma, o almeno quella di colui che autentichi la propria, ciò implicando altresì possibili criticità, anche gravi, derivanti dalla comune connotazione politica dell’autenticante e dell’autenticato [...]”.

Tar Puglia - Bari, Sez. 19 gennaio 2022, n. 68

“[...] la questione è in effetti sovrapponibile a quella decisa con la sentenza appena richiamata [sentenza n. 613/2019], che, invocando il favor participationis e il principio di strumentalità delle forme, ha suggerito –consapevolmente discostandosi dai principi elaborati dall’Adunanza plenaria nella decisione n. 22/2013- una diversa interpretazione dell’art.14 qui in discussione, conforme alle finalità di semplificazione della procedura elettorale e di stretta tassatività delle cause di nullità, valorizzando più recenti aperture dello stesso Consiglio di Stato.

Senonchè tale pronuncia è stata riformata con altrettanto recente sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3023/2019, con cui sono stati convintamente riaffermati i principi elaborati dalla richiamata Adunanza plenaria; ossia: a) il principio della competenza territoriale, alla stregua del quale il potere di autenticazione deve ritenersi circoscritto all’interno del territorio di

competenza dell'ufficio di appartenenza; b) l'inefficacia dell'autenticazione della sottoscrizione effettuata al di fuori del territorio di competenza, quale vizio invalidante della presentazione della lista, non regolarizzabile né suscettibile di soccorso istruttorio.

Anche nella fattispecie è incontestato il fatto storico che il sig. [...] abbia esercitato i propri poteri di certificazione al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale [...]”.

1) Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 527

FATTO e DIRITTO

Visto l'art. 129 del codice del processo amministrativo;

Considerato che nessuna delle censure d'appello risulta condivisibile;

Considerato in particolare che:

- la rilevata peculiarità, quanto ad elettorato attivo e passivo, del procedimento per l'elezione di secondo grado del Consiglio provinciale non soltanto non incide di per sé sulla portata del principio generale che impone ai fini certificatori la competenza territoriale del certificante, ma appare anzi escludere la invocata potestà certificatoria, ove si consideri lo specifico coinvolgimento, attivo e passivo, del consigliere comunale nell'agone elettorale di cui si discute;

- diversamente opinando – ossia ove si accedesse, per mera ipotesi, alla tesi esegetica proposta dagli appellanti – si finirebbe ineluttabilmente a dover predicare l'attribuzione (invero *praeter legem*) di un'illimitata potestà certificatoria a tutti i consiglieri comunali nell'intero ambito provinciale, i quali però esauriscono, almeno in pratica, l'insieme soggettivo sia degli elettori sia dei potenziali eligendi: con il poco congruente corollario che a ognuno di costoro finirebbe con l'essere dato titolo ad autenticare tutte le firme (fors'anche la propria, ma certamente quella altrui su base di reciprocità), cosa che varrebbe pressoché quanto l'affermazione che ciascun candidato, o quantomeno ciascuna coppia di candidati, apponendo due firme in luogo di una possa autenticare la propria firma, o almeno quella di colui che autentichi la propria, ciò implicando altresì possibili criticità, anche gravi, derivanti dalla comune connotazione politica dell'autenticante e dell'autenticato;

- in senso conforme alla sentenza gravata si pongono sia la pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 22 del 2013 sia la sentenza di questo Consiglio di Stato - Sezione terza 9 maggio 2019, n. 3023, entrambe correttamente richiamate dalla sentenza appellata; le quali, pur riferite a soggetti autenticatori diversi dal consigliere comunale (rispettivamente: un giudice di pace che aveva adempiuto alle proprie funzioni di autenticatore al di fuori del proprio territorio di

competenza; un funzionario giudiziario civile e penale che aveva adempiuto alle proprie funzioni di autenticatore al di fuori della circoscrizione territoriale del proprio ufficio), hanno applicato con evidenza, in quanto relative a soggetti statali, un principio generale valido a maggior ragione per un organo con più specifica caratterizzazione territoriale, quale è nella fattispecie il consigliere comunale;

- quanto testé rilevato mostra l'erroneità dell'asserzione – d'appello e di primo grado – che richiamando pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di questo Consiglio di Stato afferma essere basata su un “*inutile formalismo*” l'interpretazione del Tar;

- l'esempio della potestà autenticatoria in argomento ora conferita agli avvocati - portato nell'appello e nel ricorso in primo grado richiamando le modifiche apportate all'art. 14 della legge n. 53/90 dall'art. 38-bis comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 - non si attaglia al caso di specie, poiché l'avvocato espleta il suo *munus* nell'intero territorio nazionale;

- la testé indicata irrilevanza della invocata novità legislativa; l'orientamento in materia di questo Consiglio di Stato, già sancito dall'Adunanza plenaria; la stessa risposta formulata alle FAQ dalla Unione delle Province d'Italia e citata nell'atto impugnato in primo grado, mostrano anche la infondatezza della ulteriore censura che invoca l'errore scusabile;

Ritenuto pertanto che l'appello debba esser respinto;

Considerato che, in assenza di controparti costituite, nulla può disporsi per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

2) Tar Puglia - Bari, Sez. 19 gennaio 2022, n. 68

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, i signori Vittorio Presutto, Valentino Mariarita, Generoso Rignanese, Marcello Moccia ed Emilio Di Pumpo, impugnano -ex art. 129 c.p.a.- il verbale del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, nella parte in cui determina la ricusazione della “Lista n. 5 – Partito Democratico” dalla partecipazione alle elezioni del Consiglio provinciale di Foggia, indette per il 30 gennaio 2022.

In particolare, il sig. Presutto è il delegato presentatore della lista “Partito Democratico” per la suddetta competizione elettorale; gli altri ricorrenti sono candidati al Consiglio provinciale di Foggia nella predetta lista.

L'Ufficio elettorale della Provincia di Foggia, riunitosi in data 14 gennaio 2022, ha deliberato di non ammettere alle consultazioni la lista del “Partito Democratico” in questione, avendo rilevato la nullità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e le sottoscrizioni dei presentatori della lista, risultando le stesse autenticate dall'odierno ricorrente, sig. Presutto, nella qualità di consigliere comunale di Serracapriola ma al di fuori del territorio del Comune stesso (cfr. il verbale impugnato, pagg. 11 e 12).

Su tale rilievo l'Ufficio elettorale ha ricusato, quindi, la predetta lista.

Le Amministrazioni intimare non si sono costituite in giudizio e, all'udienza del 19 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame si articola in due motivi di ricorso, con i quali si deduce –sotto due distinti profili, tra loro subordinati- la violazione dell'art. 14 della legge n. 53/1990.

Sotto un primo profilo, si assume l'illegittimità della limitazione territoriale del potere di autenticazione che viene qui in rilievo, non prevista dalla norma, secondo un'interpretazione della norma stessa in contrasto con il *favor participationis* che trascurerebbe, per un verso, l'evoluzione del dato testuale nel senso dell'ampliamento di tale potere per agevolare e semplificare il meccanismo di presentazione delle liste elettorali, introducendo un inutile formalismo; e, per altro,

verso, la peculiarità del procedimento elettorale nel quale si inserisce, che vede limitato proprio ai consiglieri comunali l'elettorato attivo e passivo, sicché il potere-dovere di autenticazione dovrebbe considerarsi esteso non già al Comune di appartenenza ma al collegio elettorale provinciale, in quanto unico.

Sotto altro e subordinato profilo, si deduce l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nella misura in cui si fa discendere dallo sconfinamento territoriale una radicale nullità dell'autenticazione anziché configurarne la mera irregolarità, secondo quanto di recente statuito proprio da questa Sezione, con sentenza n. 613/2019.

Orbene, la questione è in effetti sovrapponibile a quella decisa con la sentenza appena richiamata che, invocando il *favor participationis* e il principio di strumentalità delle forme, ha suggerito – consapevolmente discostandosi dai principi elaborati dall'Adunanza plenaria nella decisione n. 22/2013- una diversa interpretazione dell'art.14 qui in discussione, conforme alle finalità di semplificazione della procedura elettorale e di stretta tassatività delle cause di nullità, valorizzando più recenti aperture dello stesso Consiglio di Stato.

Senonchè tale pronuncia è stata riformata con altrettanto recente sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3023/2019, con cui sono stati convintamente riaffermati i principi elaborati dalla richiamata Adunanza plenaria; ossia: a) il principio della competenza territoriale, alla stregua del quale il potere di autenticazione deve ritenersi circoscritto all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di appartenenza; b) l'inefficacia dell'autenticazione della sottoscrizione effettuata al di fuori del territorio di competenza, quale vizio invalidante della presentazione della lista, non regolarizzabile né suscettibile di soccorso istruttorio.

Anche nella fattispecie è incontestato il fatto storico che il sig. Presutto abbia esercitato i propri poteri di certificazione al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale.

Il gravame va, dunque, respinto, rinviando all'iter argomentativo di tale precedente conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art.74 c.p.a.

Stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, nulla si dispone in ordine alle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO